

Tar Toscana, sezione seconda, ordinanza n. 1401 del 12 novembre 2020

*Accesso agli atti – Istanza per dati e valutazioni compiute per la predisposizione della lex specialis di gara –
Posizione giuridica soggettiva legittimante*

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 685 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

..... s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. in Firenze, via

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale
Toscana e Umbria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in
Firenze, via degli Arazzieri, 4;

Ministero della Giustizia - Dipartimento - dell'Amministrazione Penitenziaria non
costituito in giudizio;

***Istanza ex art. 116 c.p.a., art. 22 e ss. l. 241/1990, art. 53 d.lgs. 50/2016 e
d.lgs. 33/2013***

per l'accertamento e la dichiarazione del diritto della Società ricorrente ad accedere ai documenti richiesti e illegittimamente negatili con nota 20 agosto 2020 prot. 36388.2;

e per la conseguente condanna delle resistenti a rilasciare copia dei documenti richiesti, occorrendo previo annullamento del detto provvedimento di diniego di accesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Toscana e Umbria;

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2020, svolta ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, e sentiti in video conferenza i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione;

Con istanza del 13 luglio 2020 la Berselli s.p.a., premesso di essere operatore economico del settore relativo alla fornitura delle derrate alimentari in ambito penitenziario e di avere interesse a formulare un'offerta quanto più ponderata e competitiva nella indetta procedura di gara, espone di avere interesse a conoscere *“quali dati siano stati presi in considerazione e quali valutazioni siano state compiute da Codesta Amministrazione [cioè l'Amministrazione Penitenziaria] al fine di determinare le specifiche disposizioni di gara e in relazione alla determinazione di tutte le variabili economiche della procedura, sia afferenti alla fornitura di derrate pertinenti al vitto, sia afferenti al servizio di sopravvitto nel quadro dell'istruttoria necessariamente condotta ex artt. 1 e 6 l. 241/1990 ed ex artt. 23 e 30 d-lgs. 50/2020”*, specificando poi nei numeri da 1 a 6 gli atti di cui chiede l'ostensione.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria rigettava l'istanza, sul rilievo che “*l'accesso agli atti non risulta accoglibile, attesa la primaria esigenza di preservare la regolare competizione tra i concorrenti*”.

In seno ai motivi aggiunti del 1 settembre 2020 parte ricorrente formulava istanza ex art. 116 c.p.a., per il rilascio dei documenti di cui all'istanza del 13 luglio 2020.

L'istanza merita accoglimento.

Osserva il Collegio che:

- stante la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso gli atti di indizione della gara, non sussistono dubbi che l'istanza ostensiva in esame sottenda una precisa finalità difensiva, nella specie consistente nel prender cognizione di tutti gli elementi istruttori formati dall'Amministrazione in via preordinata all'indizione della procedura di gara in parola, anche al fine della eventuale proposizione di ulteriori motivi aggiunti;
- ancora la proposizione del ricorso dà contezza della sussistenza in capo all'istante, quale operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara, di una posizione giuridica soggettiva legittimante, consistente nell'interesse legittimo pretensivo a che l'Amministrazione predisponga atti di indizione e disciplina della gara in modo tale da garantire che il gioco competitivo tra gli operatori economici possa dispiegarsi in modo pieno ed effettivo;
- non appare pertinente la menzione del principio di conoscibilità progressiva della documentazione di gara ex art. 53 d.lgs. 50/2016, giacché, nel caso di specie, a bando ormai pubblicato, non si vede come l'ostensione degli atti istruttori prodromici alla elaborazione della *lex specialis* possa pregiudicare il buon andamento della procedura o la regolare competizione tra concorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, accoglie la domanda ex art. 116 c.p.a. e per l'effetto ordina all'Amministrazione penitenziaria il

rilascio di copia dei documenti di cui all'istanza del 13 luglio 2020 entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia, per la prosecuzione del giudizio, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2021.

Spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO